

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE
TRA I COMUNI DI LATTARICO, SAN
BENEDETTO ULLANO,
CERZETO, SAN MARTINO DI FINITA E
ROTA GRECA



L'anno duemiladodici, il giorno 28 (ventotto) del mese di dicembre, in Lattarico (CS) nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- il *Comune di Lattarico (CS)*, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 800048304784), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 18 del 29.11.2012, resa immediatamente eseguibile;

- il *Comune di San Benedetto Ullano (CS)*, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 98005840784), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 15 del 27.11.2012, resa immediatamente eseguibile;

- il *Comune di Cerzeto (CS)*, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00375970787), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 29 del 27.12.2012., resa immediatamente eseguibile;

- il *Comune di San Martino di Finita (CS)* , in persona del Commissario Prefettizio, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00404280786), il quale interviene nella presente convenzione in forza della propria deliberazione n. 02 del 18.12.2012, resa immediatamente eseguibile;

- il *Comune di Rota Greca (CS)* , in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 00368270781), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. 19 del 4.12.2012, resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

- che il D.L. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

- che, ai sensi della L.R. 4 del 10.02.1997, art. 29, i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale di Protezione civile;

b) collaborazione con le province nella predisposizione della " carta dei rischi", provvedendo a:

- segnalare le fattispecie a rischio presenti sul territorio;

- fornire per ciascuna di esse, una dettagliata analisi, accompagnata dai dati cartografici ed informazioni tecnico - amministrative;

- avanzare sul piano tecnico eventuali proposte volte alla eliminazione o al contenimento dei fattori di rischio;

c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani;

d) l' approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione Civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza.

- che, ai sensi dell'art. 6 della L. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile ovvero componenti operative del Sistema Regionale di Protezione Civile;

- che l'art. 14 del D.L. 78 del 2010, come modificato dal D.L. 95 del 2012, ha introdotto l'obbligatorietà della gestione associata dei servizi e delle funzioni per tutti i Comuni di ridotte dimensioni demografiche;

- che il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

I Comuni di Lattarico, San Benedetto Ullano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione Civile di competenza comunale per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 – Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;

-attuazione in ambito intercomunale delle attività di previsione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;

- individuazione degli interventi di prevenzione per fronteggiare i rischi;

- attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

- formazione nella popolazione della cultura della prevenzione del rischio;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola

Art. 4 – Funzioni

Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa vigente in materia.

Sulla base delle finalità espresse, sono previste due fasi, come specificato di seguito.

Fase transitoria

Nella prima fase transitoria si mantiene in capo ai singoli Piani comunali di Protezione Civile l'individuazione dei rischi e delle azioni da svolgere. Si provvede al coordinamento dell'azione di eventuali gruppi di volontari da parte di un unico Ufficio Associato della Protezione Civile.

Fase definitiva

In una successiva fase tramite i propri uffici tecnici comunali si procederà alla redazione di un Piano intercomunale di Protezione Civile con funzione di coordinamento dei Piani comunali, che, in applicazione di essi, li possa raccordare consentendo, inoltre, di ottimizzare le risorse disponibili, anche di volontariato;

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei Comuni l'approvazione del Piano intercomunale di Protezione Civile.

Art. 6 - Comune capofila

Il Comune designato quale Capofila opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- fornire l'assistenza durante le sedute degli Organi, con la redazione dei verbali e la tenuta dei registri;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali (resta inteso che ciascun Comune potrà presentare richiesta in modo autonomo laddove espressamente previsto dalla normativa);
- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Il Comune capofila è designato dalla Consulta dei Sindaci. Nella fase transitoria di nomina è individuato quale Comune Capofila il Comune di Lattarico.

Art. 7 - Assetto organizzativo e attività operativa

Fase transitoria

Nella fase iniziale, prima dell'approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, l'Ufficio tecnico del Comune Capofila è preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione associata delle attività di Protezione Civile ed articolato in unità locali corrispondenti agli uffici della Protezione Civile dei Comuni aderenti, dotate di apposite

figure di riferimento le cui funzioni sono descritte nei singoli Piani comunali, che continuano ad essere gli strumenti di definizione delle azioni da svolgere.

Responsabili del procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici dei Comuni aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Associato della Protezione Civile.

Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza..." (art. 15, Legge 225/1992).

La gestione dell'emergenza sarà coordinata dal Sindaco mediante l'Ufficio Associato di Protezione Civile che, attraverso gli uffici locali, attiverà le funzioni di supporto dei singoli Comuni interessati dall'evento.

Nei Piani comunali di Protezione Civile vengono indicate le varie modalità di intervento al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.

Fase definitiva

In una fase successiva, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Intercomunale di Protezione Civile, si potrà prevedere un diverso assetto organizzativo e differenti modalità operative, al fine di realizzare un'azione pienamente coordinata di risorse umane e mezzi.

Art. 8 - Responsabile-Referente

Il Responsabile dell'Ufficio Associato di Protezione Civile svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni aderenti e partecipa alla Consulta dei Sindaci. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Gruppi/ Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione Civile, secondo gli indirizzi dettati dalla Consulta dei Sindaci.

Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune di Lattarico o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Il Responsabile, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- *coordinare le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;*
- *coordinare l'azione dei diversi gruppi di volontari della Protezione Civile, ovvero raccordarsi con il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, ove costituito;*
- *raccordarsi con le unità locali di Protezione Civile anche con incontri periodici o secondo necessità;*
- *partecipare alla Consulta dei Sindaci con funzioni consultive e di supporto tecnico;*
- *studiare, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti;*
- *curare l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile;*
- *redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano annuale delle attività da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;*

- redigere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il Piano delle spese e delle entrate da sottoporre alla Consulta dei Sindaci;
- proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
- fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile e la predisposizione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;
- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;
- curare l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile: andranno programmate in maniera congiunta giornate per l'effettuazione di esercitazioni, coinvolgendo e sensibilizzando la popolazione.

Art. 9 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La consulta è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla Consulta:

- la nomina del Comune Capofila;
- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- approvare i criteri di ripartizione delle spese tra i Comuni aderenti;
- proporre al responsabile dell'Ufficio Associato o agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- approvare il Piano annuale di attività su proposta del Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile-Referente, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
- accogliere eventuali nuove richieste di adesione alla convenzione;
- individuare un Vice-responsabile che sostituisca il Responsabile dell'Ufficio Associato in caso di assenza.

La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo stabilisca il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle sedute della Consulta è redatto verbale.

Alla Consulta possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Responsabile-Referente e il rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del Servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Consulta dei Sindaci e sarà cura di ogni ente associato predisporre la sua previsione in Bilancio.

Art. 11 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Consulta dei Sindaci, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio.

Art. 12 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla Consulta dei Sindaci, su indicazione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari congruagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa dalla Consulta sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato della Protezione Civile è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria con ripartizione delle spese secondo i criteri stabiliti dalla consulta dei sindaci..

Art. 13 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla stipulazione ed ha la durata di 5 (cinque) anni.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato. Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati con i fondi del Servizio Associato trova applicazione il precedente art. 12.

Art. 15 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice Amministrativo.

Art. 16 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco di Lattarico

Ing. Antonio G. BARCI

Sindaco di S. Benedetto Ullano

Dott. Gianni CARNEVALE

Sindaco di Cerzeto

Giuseppe RIZZO

Commissario Prefettizio
di S. Martino di Finita

Dott. Vito TURCO

Sindaco di Rota Greca

Dott. Roberto Ermanno ALBANO

The image shows five handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures are five overlapping blue circular official seals. The seals contain the names of the municipalities: 'MUNICIPALITÀ DI LATTARICO', 'MUNICIPALITÀ DI S. BENEDETTO ULLANO', 'MUNICIPALITÀ DI CERZETO', 'MUNICIPALITÀ DI S. MARTINO DI FINITA', and 'MUNICIPALITÀ DI ROTA GRECA'. Each seal also features a central emblem or coat of arms.